

## REPUBBLICA FRANCESE

Ministero della Transizione ecologica  
e della coesione territoriale

### Decreto n. sull'indice di sostenibilità delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

**NOR:**

**Destinatari:** produttori, importatori, distributori o altri fornitori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e venditori delle medesime apparecchiature, nonché utenti di siti internet, piattaforme o qualsivoglia altro canale di distribuzione online nell'ambito della loro attività commerciale in Francia.

**Oggetto:** norme di attuazione dell'indice di sostenibilità definito all'articolo L. 541-9-2 del codice dell'ambiente.

**Entrata in vigore:** il testo entra in vigore il 1° gennaio 2024.

**Avviso:** il presente decreto definisce le norme di attuazione di cui all'articolo L. 541-9-2 del codice dell'ambiente, che prevede l'introduzione di un indice di sostenibilità per determinate categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Esso specifica in particolare i criteri e i parametri del calcolo utilizzato per stabilire tale indice, nonché il quadro generale degli obblighi relativi alla sua comunicazione ed esposizione.

**Riferimenti:** il presente decreto può essere consultato sul sito Légifrance (<http://www.legifrance.gouv.fr>).

**Il primo ministro,**

in merito alla relazione del ministro della Transizione ecologica e della coesione territoriale e del ministro dell'Economia, delle finanze e della sovranità industriale e digitale;

vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, e successive modifiche;

vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

visto il codice dell'ambiente, in particolare gli articoli L. 541-9-2 e L. 541-9-4 nella loro formulazione risultante dagli articoli 16 e 29 della legge n. 2020-105, del 10 febbraio 2020, sulla lotta ai rifiuti e sull'economia circolare;

vista la notifica alla Commissione europea datata;

viste le osservazioni formulate nel corso della consultazione pubblica effettuata tra il ... e il ..., ai sensi dell'articolo L. 123-19-1 del codice dell'ambiente;

sentito il parere del Consiglio di Stato (sezione lavori pubblici),

**Decreta:**

## Articolo 1

Al titolo IV, libro V, capitolo I, sezione 9, della parte normativa del codice dell'ambiente è aggiunto un quinto comma come segue:

“Visualizzazione dell'indice di sostenibilità”

“Articolo R 541-233.- L'indice di sostenibilità previsto dall'articolo L. 541-9-2 consiste in un punteggio su scala dieci destinato a essere sottoposto all'attenzione dei consumatori al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura.

Per ogni categoria di apparecchiature contemplata da un decreto dei ministri dell'Ambiente e dell'Economia, adottato ai sensi del presente articolo, l'indice di sostenibilità sostituisce l'indice di riparabilità di cui all'articolo R. 541-210, punto I, a partire dall'entrata in vigore dell'indice di sostenibilità per la categoria dell'apparecchiatura in questione.

Tale indice si riferisce a tutti i modelli di detta apparecchiatura.”

“Articolo R 541-234.- Ai fini del presente comma si applicano le seguenti definizioni:

1. ‘messa a disposizione sul mercato’: qualsiasi fornitura, nel corso di un'attività commerciale, di apparecchiature destinate alla distribuzione o all'utilizzo sul mercato nazionale, a titolo oneroso o gratuito;
2. ‘immissione sul mercato’: la prima messa a disposizione di apparecchiature sul mercato nazionale;
3. ‘produttore’: qualsiasi persona fisica o giuridica che produce apparecchiature o le fa progettare e commercializzare con il proprio nome o marchio;
4. ‘importatore’: qualsiasi persona fisica o giuridica che immette sul mercato nazionale apparecchiature provenienti dagli Stati membri dell'Unione europea o da paesi terzi;
5. ‘distributore’: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal produttore o dall'importatore, che offre apparecchiature per la vendita sul mercato interno;
6. ‘venditore’: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nel corso di un'attività commerciale, mette a disposizione sul mercato apparecchiature, anche a distanza, ai consumatori;
7. ‘vendita a distanza’: contratto stipulato a distanza tra un venditore professionista e un consumatore, nell'ambito di un sistema organizzato di vendita, senza la presenza fisica e contestuale del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto;
8. ‘modello’: una versione di un'apparecchiatura le cui unità condividono le medesime caratteristiche tecniche pertinenti ai fini del calcolo dell'indice di sostenibilità.”

“Articolo R 541-235.

I.- I produttori o gli importatori stabiliscono, per le apparecchiature che immettono sul mercato, l'indice di sostenibilità e i parametri che hanno permesso di determinarlo secondo le procedure specificate dal decreto.

II.- I produttori o gli importatori comunicano gratuitamente e in formato elettronico e ai distributori o ai venditori al momento della quotazione e della consegna delle apparecchiature, per ogni modello di apparecchiatura immesso sul mercato:

- a) l'indice di sostenibilità secondo le modalità e la segnaletica previste dal decreto;

b) la tabella contenente i dettagli del punteggio dell'indice di sostenibilità, secondo il formato previsto dal decreto.

III.- Quando non coincide con il venditore, il distributore comunica gratuitamente, alle stesse condizioni di cui alle lettere a) e b), l'indice e la tabella dei dettagli con il relativo punteggio al venditore al momento della quotazione e della consegna dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica.

IV.- L'indice può inoltre essere apposto direttamente su ciascuna apparecchiatura o sull'imballaggio mediante etichettatura o marcatura, rispettando i segni prescritti dal decreto.

V.- Le informazioni di cui al punto II sono rese disponibili al pubblico per via elettronica e comunicate gratuitamente dai produttori o dagli importatori, entro cinque giorni lavorativi, a chiunque ne faccia richiesta per un periodo di almeno due anni dall'immissione sul mercato dell'ultima unità di un modello di apparecchiatura.”

“Articolo R. 541-236. - L'accesso centralizzato ai parametri per la definizione dell'indice di sostenibilità è stabilito dall'autorità amministrativa.

Per ogni categoria di apparecchiature contemplata dal decreto dei ministri dell'Ambiente e dell'Economia, l'indice di sostenibilità e i parametri utilizzati per stabilirlo, ad eccezione di quelli utilizzati per calcolare il criterio sul prezzo dei pezzi di ricambio, sono dati accessibili su base aperta a tutti gli utenti secondo condizioni non discriminatorie.

Tali dati comprendono altresì informazioni sull'identificazione dei modelli di apparecchiature in questione e sulle modalità di calcolo.

Questi dati sono resi pubblici, sotto la responsabilità del produttore o dell'importatore di cui all'articolo R. 541-235, secondo i termini della licenza aperta per il riutilizzo delle informazioni pubbliche di cui all'articolo D. 323-2-1 del codice delle relazioni pubbliche, che consente il libero riutilizzo di tali dati. Se il calcolo del punteggio dell'indice di sostenibilità viene aggiornato, tali dati del relativo modello sono aggiornati, entro un periodo non superiore a un mese da tale aggiornamento, alle condizioni sopra descritte.”

“Articolo R 541-237.

I.- Quando l'apparecchiatura è messa in vendita nei negozi, il venditore espone, secondo le modalità e la segnaletica previste dal decreto, l'indice di sostenibilità fornito dal produttore o dall'importatore, in modo visibile, su ogni apparecchiatura messa in vendita o nelle immediate vicinanze.

II.- Quando l'attrezzatura viene messa in vendita da remoto, il venditore espone l'indice di sostenibilità in modo visibile nella presentazione dell'apparecchiatura e su tutte le pagine web che consentono l'acquisto dell'apparecchiatura, vicino al suo prezzo, nelle modalità e secondo la segnaletica previste dal decreto.

III.- Il venditore mette inoltre a disposizione dei consumatori la tabella con i dettagli del punteggio dell'indice di sostenibilità dell'apparecchiatura, con qualsiasi procedimento adeguato. Se l'apparecchiatura è in vendita nei negozi, la tabella riportante i dettagli del punteggio dell'indice di sostenibilità è accessibile sullo scaffale. Su richiesta del cliente, una copia deve essere rilasciata in formato cartaceo o elettronico, a scelta del cliente. Se l'apparecchiatura è in vendita online, la tabella riportante i dettagli del punteggio dell'indice di sostenibilità deve essere accessibile direttamente dalle stesse pagine web in cui è visualizzato l'indice di sostenibilità.”

“Articolo R 541-238.

I-. L’indice di sostenibilità è calcolato sulla base dei seguenti parametri:

- a) un punteggio su scala dieci relativo alla riparabilità dell’apparecchiatura;
- b) un punteggio su scala dieci relativo all’affidabilità dell’apparecchiatura;
- c) se del caso, un punteggio su scala dieci relativo agli aggiornamenti software e hardware dell’apparecchiatura.

L’indice di sostenibilità è ottenuto dai punteggi di cui alle lettere a), b) e c) secondo le procedure stabilite dal decreto ed è espresso come un punteggio su una scala da 1 a 10.

II -. Per ogni categoria di apparecchiatura contemplata, un decreto dei ministri dell’Ambiente e dell’Economia specifica tutti i criteri e i sottocriteri, compresi i criteri specifici della categoria, e i metodi per il calcolo dell’indice.”

## **Articolo 2**

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 2024.

## **Articolo 3**

Il ministro della Transizione ecologica e della coesione territoriale, il ministro dell’Economia, delle finanze e della sovranità industriale e digitale e il sottosegretario di Stato all’Ecologia sono responsabili dell’applicazione del presente decreto, che sarà pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica francese.

Redatto il

Dal primo ministro:

Elisabeth BORNE

Il ministro della Transizione ecologica e della coesione territoriale,

Christophe BECHU

Il ministro dell'Economia, delle finanze e della sovranità industriale e digitale,

Bruno LE MAIRE

Il sottosegretario di Stato presso il ministro della Transizione ecologica e della coesione territoriale responsabile per l'ecologia,

Bérangère COUILLARD